



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Allegato I

Servizio di gestione peritale dei sinistri relativi alla polizza All risks di assicurazione del patrimonio immobiliare comunale -CIG A04CF74AFE **Foglio Patti e Condizioni**

Art. 1 - Ambito applicativo

Il presente *Foglio Patti e Condizioni* disciplina lo svolgimento del servizio di gestione peritale dei sinistri relativi alla polizza all risks property/furto avente ad oggetto l'intero patrimonio immobiliare (fabbricati ed impianti fissi) del Comune di Trieste.

L'affidatario deve attenersi alle disposizioni qui contenute, che devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante per accettazione.

Art. 2 – Oggetto del servizio

Il Comune di Trieste, affida all'Operatore Economico Studio associato ARCHIDOMUS, di seguito più brevemente detto anche "affidatario", (Cod. Fisc. e Part. IVA 00798790325) - con sede legale in Trieste – Piazza Benco n. 4, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta il servizio di gestione peritale di tutti i sinistri (indipendentemente dall'importo del danno) relativi alla polizza all risks property/furto, avente ad oggetto l'intero patrimonio immobiliare comunale, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente anche tramite terzi per le attività svolte dal Comune stesso.

Il servizio di gestione peritale deve comprendere l'espletamento delle seguenti attività:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. I della Sezione "Obblighi in caso di sinistro" di cui all'estratto di Polizza, in allegato.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.7 della Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" di cui all'estratto di Polizza, in allegato.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio

Dalla richiesta da parte del Comune di Trieste, il perito incaricato dovrà recarsi sul luogo del sinistro entro le 48 ore successive per effettuare una prima valutazione preliminare.

Al termine delle operazioni peritali dovrà essere redatto apposito verbale della perizia eseguita con la stima dei danni subiti.

In tutti i casi di sinistro, a prescindere dall'importo del danno che abbia colpito uno o più aree del patrimonio immobiliare le operazioni peritali dovranno essere condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Il perito procederà a redigere un processo verbale di perizia per ciascun sinistro, indipendentemente dall'importo del danno, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Trieste, pena l'applicazione della penale prevista al successivo art. 15.

Su puntuale richiesta del Comune di Trieste ed ai soli fini dell'ottenimento dell'indennizzo separato, il perito è tenuto a redigere altresì un processo di verbale di perizia per ciascuna partita di copertura singolarmente considerata, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente, salvo diverso termine concordato con il Comune, pena l'applicazione della penale prevista al successivo art. 15.

Il perito dovrà mettere a disposizione del Comune di Trieste un numero telefonico di pronta reperibilità oltre ad un recapito email e posta elettronica certificata.

Art. 4 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in 4 anni decorrenti dalla sottoscrizione per accettazione del presente atto.

L'importo globale stimato dell'Accordo Quadro di durata quadriennale che si intende aggiudicare mediante affidamento diretto è pari ad Euro 139.999,99 + IVA. Si ricorda che il valore dell'Accordo Quadro di cui sopra è da considerare, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, quale importo massimo pagabile al netto dell'IVA e non è vincolante per il Comune di Trieste; pertanto l'aggiudicatario nulla potrà pretendere oltre il pagamento del servizio effettivamente eseguito. La stipula dell'Accordo Quadro dà origine ad un obbligo per l'aggiudicatario di accettare le condizioni ed eseguire i servizi sopra descritti quando richiesti dall'Ente, senza vincolo per quest'ultimo di acquisire quantitativi predefiniti.

Art. 5 - Oneri riconosciuti per la sicurezza

Per il presente contratto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08, non viene redatto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

L'Amministrazione tuttavia promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente atto comunicando, a tal fine, le eventuali informazioni attinenti alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il servizio in oggetto.

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, non sono previsti costi derivanti dalle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a carico dell'affidataria per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali.

Detti oneri sono stimati dal committente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. in Euro 0,00.

Con specifico riferimento ai sopralluoghi ed ai relativi rischi interferenziali, essi sono pari a quelli a cui andrebbe incontro un qualsiasi cittadino che dovrebbe recarsi in edifici pubblici, pertanto non si necessita la redazione del DUVRI.

Art. 6 – Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente art. 2 del presente foglio è stimato in massimo Euro 139.999,99 IVA esclusa per il periodo di 4 anni sino a completo esaurimento dell'importo contrattuale massimo stimato.

La determinazione del corrispettivo è calcolata come da offerta presentata su piattaforma telematica e-Appalti FVG.

Il pagamento di detto servizio avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva.

Il presente servizio prevede la fatturazione al termine del singolo servizio.

Con l'applicazione della legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), in vigore dal 1° gennaio 2015, si segnala l'introduzione dello split payment per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Comune di Trieste, con l'obbligo quindi per il Comune stesso di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico in ottemperanza al D.M. 55/2013 che ha disciplinato l'obbligo dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.

Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica da inviare al Comune di Trieste (C.F. e P.IVA 00210240321) identificato con il seguente codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) **A04CF74AFE**, da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica CodiceCIG>;
- gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (quindi dim _____ impegno _____);
- la puntuale e comprensibile descrizione del servizio reso nel periodo fatturato.

Il campo <Esigibilit IVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art 17 ter comma 1 DPR 633/72); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi **referimenti normativi**.

Nel campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> nei DatiGeneraliDocumento va indicato, a titolo collaborativo, il seguente codice **BILPF** che risulta utile per l'immediata individuazione dei documenti

Il pagamento dei corrispettivi sar  effettuato, previo controllo sui servizi erogati, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verr  sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi   determinato in conformit  a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.

La liquidazione dei corrispettivi avverr  previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

La liquidazione della fattura potr  essere sospesa qualora vengano contestati eventuali addebiti all'Affidatario; in tal caso la liquidazione sar  disposta, fatta salva la possibilit  per l'Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'Affidatario stesso;

La Stazione Appaltante potr  richiedere l'Affidatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente affidamento, tra l'Affidatario e gli eventuali subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'Affidatario indicherà come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati a operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, causa di risoluzione dell'affidamento di cui trattasi.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): A04CF74AFE.

Art. 8 – Responsabilità ed obblighi dell'affidataria in merito al personale

L'Affidatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Affidatario è obbligato a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario garantisce che i servizi richiesti e descritti agli artt. 2 e 3 del presente atto verranno eseguiti da personale professionalmente preparato e qualificato.

S'impegna a osservare e a far osservare a tutti i propri collaboratori, nello svolgimento dell'attività, la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative all'appalto e di cui si verrà a conoscenza in esecuzione dello stesso.

L'affidatario nomina un responsabile tecnico dell'attività e ne comunica il nominativo e i recapiti al Responsabile del Procedimento del Comune di Trieste entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del servizio. Il responsabile tecnico è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni, secondo le modalità di cui al presente atto.

Al pari il Comune di Trieste comunica che il Responsabile unico del procedimento è dott. Riccardo Vatta; contestualmente, entrambe le parti s'impegnano alla comunicazione tempestiva di ogni variazione.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art. 9 – Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'affidatario anche tutte quelle prestazioni accessorie che, in aggiunta a quanto previsto nel presente contratto, si rivelino oggettivamente necessarie per l'espletamento del servizio in questione.

Art. 10 - Controlli

Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente atto.

Art. 11 – Cauzione definitiva e contributo ANAC

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, il Comune di Trieste si riserva per il presente appalto di non richiedere la garanzia definitiva per garantire l'ottenimento di migliori condizioni economiche in considerazione della particolarità del servizio e della tipologia di corrispettivo a misura che rischia di creare una sproporzione tra l'importo della cauzione e quello delle prestazioni effettivamente rese.

La partecipazione alla gara non comporta per i singoli concorrenti l'obbligo del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (L. 266/2005, art. 1, co. 67) poiché il valore complessivo dell'appalto non raggiunge la soglia minima di € 150.000,00 per la contribuzione a carico degli operatori economici. Rimane in carico ai partecipanti l'obbligo di utilizzare i codici CIG, ai fini della tracciabilità finanziaria.

Art. 12 - Divieto di cessione

All'affidataria è fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente atto a pena di risoluzione.

Art. 13 - Subappalto

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, precisando che ai sensi dell'art. 104, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 le prestazioni tecniche del presente appalto si considerano essenziali rimanendo subappaltabili esclusivamente le attività contabili/amministrative di supporto.

Art. 14 – Risoluzione del servizio per cause imputabili all'affidatario

In caso di mancato espletamento o di gravi e ingiustificati ritardi imputabili all'affidatario nell'esecuzione dell'attività contrattuale, e comunque nel caso non risultino rispettate tutte le obbligazioni previste nel presente atto, oltre all'applicazione delle penali per un importo superiore a quello massimo indicato al successivo articolo 15, il Comune disporrà la risoluzione del servizio in oggetto.

Art. 15 – Contestazioni e penali

In caso di irregolarità e inadempimenti il Comune provvederà a contestare formalmente per iscritto gli addebiti (tramite posta elettronica certificata), concedendo un termine di cinque giorni dalla data di avvenuta comunicazione per fornire giustificazioni in merito. Qualora l'Affidatario non abbia provveduto entro i termini previsti ad inviare le giustificazioni o le stesse siano state considerate insufficienti, il Comune provvederà ad inviare la nota di addebito con allegata determinazione di quantificazione della penale calcolate come segue:

1. da un minimo di Euro 20,00 (venti,00) a un massimo di Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni giorno di ritardo nella consegna della perizia rispetto alla scadenza di cui all'art. 3 del presente atto;
2. per altre inadempienze rispetto a quanto stabilito dal presente atto da euro 30,00 (trenta,00) a un massimo di euro 70,00 (settanta,00).

L'importo della penali viene trattenuto in sede di liquidazione fino al concorrere del 10% dell'importo del contratto.

Qualora gravi e ingiustificati ritardi si ripetano e l'importo delle penali superi il 10% dell'importo del presente atto si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 16 – Recesso

La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in tema di sistema revisionale in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative e diritto di recesso.

L'Affidatario può recedere dal presente atto previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune tramite PEC, all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it almeno 90 (novanta) giorni prima del recesso, il Comune, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 17 - Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'Affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

I citati atti sono reperibili presso l'indirizzo url:
<http://documenti.comune.trieste.it/trasparenza/Codice%20di%20comportamento%20aziendale%202831.01.2014%29.pdf>.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'Affidatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 19 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 20 - Spese

L'Affidatario si accolla tutte le spese, diritti di segreteria imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto.

Art. 21 - Domicilio

L'Affidatario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale all'indirizzo citato in premessa.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'affidataria, a mezzo del legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione.

Per ARCHIDOMUS
Geom. Davide MEZZINA

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
data della firma digitale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO VATTA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 02/02/2024 12:40:08